



# COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

---

## ORDINANZA N° 2 DEL 09-02-2021

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000, A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PRECAUZIONALI PER LA SANIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI ANDRANO. CHIUSURA PER I GIORNI 10,11 e 12 FEBBRAIO 2021**

### IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020 e del 07.10.2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 30.04.2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 11 del 15.01.2021;

Premesso che:

- nella giornata di oggi, 9 febbraio 2021, è pervenuta una nota (prot. uscita n. 835) da parte della Dirigente dell'Istituto comprensivo di Andrano concernente un caso di positività al SARS-CoV-2 di un parente stretto di un alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado;
- con la predetta nota si richiede, su indicazione del competente Ufficio della ASL, la chiusura e successiva sanificazione del plesso scolastico di Via del Mare di Andrano;

Rilevato:

- che, allo stato attuale, in via precauzionale, ricorrono comunque eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre provvedere con la massima celerità all'effettuazione delle operazioni di sanificazione degli ambienti del plesso scolastico sopra indicato;
- che, per l'effettuazione di dette operazioni, occorre disporre la chiusura del plesso scolastico di Via del Mare per le giornate di mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 c.m., al fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione di tutti i locali dell'immobile;

Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica;

Visto:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000;
- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

Tutto quanto innanzi premesso,

### **ORDINA**

- la **chiusura, per le giornate di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2021, del plesso scolastico di Via del Mare di Andrano**, al fine di predisporre il servizio straordinario di sanificazione dell'edificio, con ripresa delle attività didattiche a partire dalla giornata di sabato 13 c.m., fatte salve ulteriori e successive disposizioni da assumersi in conseguenza delle comunicazioni ufficiali da parte dei competenti servizi sanitari dell'ASL;

### **AVVERTE**

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che in caso di violazioni conseguenti al mancato rispetto della presente ordinanza sindacale ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge, nonché le conseguenti sanzioni penali.

### **DEMANDA**

- ai competenti organi comunali l'attivazione di tutte le misure utili all'attuazione della presente disposizione.

### **DISPONE**

- che copia della presente ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza ed il controllo sull'osservanza:
  - alla Dirigenza dell'I.C. di Andrano, a mezzo di PEC all'indirizzo: [LEIC8AP00X@pec.istruzione.it](mailto:LEIC8AP00X@pec.istruzione.it)
  - a S. E. il Prefetto della Provincia di Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it)
  - al Comandante della Polizia Locale, al Responsabile dell'Area IV Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, al Responsabile dell'Area Amministrativa sociale del Comune di Andrano, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l'attuazione ed esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;
  - al Servizio igiene e sanità pubblica competente per territorio, a mezzo di PEC all'indirizzo: [sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

si avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm., avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 9 febbraio 2021

**Il Sindaco**  
*Salvatore Musarò*